



Allegato 1 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO

Art. 1 Definizioni/Legenda

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge n. 481/1995, il cui sito web è www.arera.it.

CAD: D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia elettrica oggetto del Contratto per usi domestici o diversi dal domestico.

Cliente Domestico (o semplicemente "Domestico"): Cliente che utilizza il gas per alimentare apparecchiature di locali adibiti ad abitazione familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna la cui titolarità appartenga ad una persona fisica, per l'abitazione ed i locali annessi o pertinenti adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno un'unità a scopo abitativo che utilizzi il gas per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) ed il gas non sia utilizzato per attività produttive.

Cliente finale titolare di POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della Fornitura.

Cliente finale titolare di POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della Fornitura da parte dell'esercente la vendita.

Cliente Non Domestico (o semplicemente "Non Domestico"): Cliente che usa il gas per usi diversi da quelli definiti per il Cliente Domestico.

Clienti Produttori di energia elettrica: si intendono i clienti finali all'interno del cui stabilimento sia dislocata una centrale di produzione elettrica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli autoproduttori come definiti dal D. Lgs. 79/99, inclusa la piccola generazione elettrica ovvero gli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la microgenerazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW.

Comor: corrispettivo eventualmente addebitato al Cliente da Colsam Energie S.r.l. in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore.

Codice Civile (o CC): testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 2612.

Codice del Consumo: Codice, a norma dell'art.7 della Legge 29 luglio 2013, n. 229, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.

Condizioni Generali di Fornitura (o CGF): le presenti condizioni generali di fornitura.

Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura (o CTE): il documento che disciplina le condizioni economiche per la fornitura di gas e/o energia elettrica.

Condotta: l'insieme delle tubazioni, curve, raccordi ed accessori tra loro collegati per il trasporto (di seguito anche "condotte di trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "condotte per la distribuzione").

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo.

Contatore elettrico: insieme degli apparati installati dal Distributore elettrico presso il POD del Cliente per la misurazione delle quantità di energia elettrica prelevata.

Contatore gas: insieme degli apparati installati dal Distributore gas presso il PdR del Cliente per la misurazione delle quantità di gas naturale prelevato.

Contratto: l'insieme della Proposta, delle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura, delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dei relativi allegati.

Delibera: delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul relativo sito.

Distributore elettrico: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente.

Distributore gas: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del Cliente.

Firma Grafometrica: è la firma apposta su dispositivo elettronico (tablet o altro), equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22/02/2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71") del CAD.

Gas: gas naturale.

Impianto Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione e non comprende il contatore gas.

Parti: Colsam Energie S.r.l. e Cliente.

PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come definito al comma d) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PdR Condominio Domestico: PdR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito al comma b) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PdR Servizio Pubblico: PdR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come definito al comma c) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PdR Uso Domestico: PdR nella titolarità di un Cliente Domestico, così come definito al comma a) dell'articolo 2.3 del TIVG.

Portale: sito web www.colsamenergie.com.

Proposta di Contratto (o Proposta): modulo contrattuale contenente la proposta di contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, le modalità di pagamento.

Punto di Prelievo (o POD): il punto fisico presso il quale Colsam Energie S.r.l. mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente.

Punto di Riconsegna (o PdR): il punto fisico presso il quale Colsam Energie S.r.l. mette a disposizione il gas al Cliente.

Punto di Prelievo (o PdP): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente – la Fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe.

Qualità Commerciale: Colsam Energie S.r.l. pubblica sul proprio sito web i livelli di qualità dei servizi di vendita di gas naturale, secondo la Delibera ARG/com n. 164/08 e di energia elettrica.

Servizi di Salvaguardia (o Salvaguardia): la fornitura dedicata agli utenti alimentari in media tensione o alle aziende in bassa tensione con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che, successivamente all'entrata in vigore del libero mercato dell'energia: i) non hanno ancora scelto un fornitore del libero mercato o, per qualche motivo, ne sono rimasti privi; ii) hanno disdetto un contratto con un fornitore e non ne hanno stipulato uno nuovo.

Fornitura (o, al plurale, Forniture): si intende la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica da parte di Colsam Energie S.r.l. al Cliente.

Subentro: l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio di un nuovo PdP o di un PdP precedentemente disattivato.

Switch: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Colsam Energie S.r.l. per il/i PdP oggetto del Contratto.

Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione, erogato dal Distributore elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del cliente finale.

Uso Domestico: PdP relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il gas.

Voltura: passaggio del contratto di Fornitura da un cliente ad un altro, con il medesimo venditore Colsam Energie S.r.l. e senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o di gas.

Art. 2 Leggi, norme vigenti e riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal Contratto, sono applicabili, in generale, le leggi e le norme vigenti ed in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 79 del 15 marzo 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 79/99).

- Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 164/00).

- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249 (D.Lgs. 231/02).

- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice").

- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306 (L. 311/04).

- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") in Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.112 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli art. 20, comma 3, 24, comma 4, 28 comma 3, 32 comma3, lett. b), 35, comma 2, 36 comma 2 e 71, del D.Lgs 82/2005 in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2013 n.117).

- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 (D.Lgs. 206/05).

- Decreto Legislativo n. 73 del 18 giugno 2007 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2007, n. 139 e ss.mm.ii. (D.L. 73/07).

- Il Codice di condotta commerciale di Gas e di Energia Elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/Com.

- Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)

- Il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF).

- Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV).

- Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

- Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG – RQDG).

- Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQE).

- Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).

- Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME).

- Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC).

- Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane

- Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).

- Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE).

- Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'Energia Elettrica e del Gas naturale (TISIND)

- Delibera 153/2012/R/Com e ss.mm.ii sulla prevenzione ed il ripristino dei contratti e attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richiesti dal cliente finale.

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica. Le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'ARERA, alla sezione Atti e Provvedimenti.

Art. 3 Oggetto

Le presenti CGF regolano: a) la Fornitura congiunta o disgiunta sul mercato libero, da parte di Colsam Energie S.r.l., di Gas ed Energia Elettrica presso il PdP del Cliente, in base a quanto richiesto dal Cliente nella Proposta, secondo le regole contenute nelle presenti CGF; b) la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla fornitura suddetta; c) la stipula da parte di Colsam Energie S.r.l., nell'interesse del Cliente stesso, dei contratti di smarrimento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Il gas e l'energia elettrica somministrati da Colsam Energie S.r.l. saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nel PdP indicato/i in Proposta. Il Cliente si impegna a comunicare a Colsam Energie S.r.l. ogni variazione relativa ai dati riportati in Proposta e non potrà in alcun modo cedere a terzi l'energia elettrica o il gas naturale mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Le presenti CGF, le CTE e gli allegati contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Per il gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione; quanto all'energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore elettrico. Tale comunicazione del Distributore elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di Proposta relativa alla Fornitura di energia elettrica per un PdP ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente a Colsam Energie S.r.l., relativamente allo stesso o ad altri punti di prelievo. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Colsam Energie S.r.l. al Distributore elettrico.

Per il gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione; quanto all'energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore elettrico. Tale comunicazione del Distributore elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di Proposta relativa alla Fornitura di energia elettrica per un PdP ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente a Colsam Energie S.r.l., relativamente allo stesso o ad altri punti di prelievo. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Colsam Energie S.r.l. al Distributore elettrico.

Art. 4 Perfezionamento del Contratto, diritto di ripensamento, accettazione e risoluzione

La sottoscrizione del contratto e l'accettazione dei relativi allegati, annulla e sostituisce ogni accordo intercorso in precedenza con Colsam Energie S.r.l.

Il Cliente può sottoscrivere il Contratto in formato cartaceo o su dispositivo elettronico (tablet o altro). L'apposizione della firma grafometrica su dispositivo elettronico (tablet o altro) si intende "sottoscrittore" agli effetti del contratto.

Nel caso di sottoscrizione mediante apposizione della firma grafometrica, Colsam Energie S.r.l. invierà all'indirizzo fornito dal Cliente copia integrale in forma cartacea o elettronica della documentazione contrattuale. La Proposta è vincolante ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del CC.

4.1 Diritto di ripensamento. Il Cliente che abbia concluso il Contratto mediante forme di comunicazione a distanza, oppure fuori dai locali commerciali, oppure via web, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche in riferimento ad una sola Fornitura, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (di seguito "PEC") o Raccomandata A.R.. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro i suddetti termini. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo ai canali di contatto di cui all'art. 19 oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito web ed allegato al Contratto. Ai sensi del Codice Civile l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento è a carico del Cliente.

4.2 Accettazione. L'accettazione della Proposta da parte di Colsam Energie S.r.l. è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente. Allo scopo Colsam Energie S.r.l. potrà basarsi sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di Colsam Energie S.r.l. stessa, o di aziende controllate o partecipate o collegate allo stesso gruppo societario, per precedenti contratti o contratti in essere, anche di altra natura, nonché sulle informazioni di merito creditizio (quali ad esempio informazioni di solvibilità e rating, anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività. A suo insindacabile giudizio Colsam Energie S.r.l. potrà rifiutare la Proposta qualora le caratteristiche del Cliente non rispettino gli specifici criteri di valutazione interni.

Colsam Energie S.r.l. darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente solo in caso di accettazione della Proposta. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta di accettazione da parte di Colsam Energie S.r.l., che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le Forniture gas e/o energia elettrica.

4.3 Decorrenza e Durata. Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e Fornitura/i, differenziata secondo le tempistiche legate alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/i sarà indicata da Colsam Energie S.r.l. al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta e presa in carico della/e Fornitura/i. Qualora per cause non imputabili a Colsam Energie S.r.l. il Contratto non possa avere esecuzione lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti. Nel caso di Voltura o Subentro, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite da ARERA; la data di attivazione sarà comunicata da Colsam Energie S.r.l. al Cliente per iscritto. Il Contratto ha una durata indeterminata fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 14 ove applicabile.

4.4 Condizione risolutiva e Recesso prima dell'esecuzione.

In caso di Switch per Fornitura di energia elettrica e/o gas, Colsam Energie S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell'art. 1373 del CC, con comunicazione scritta al Cliente, qualora dalle informazioni che il Distributore elettrico e/o Distributore gas sono tenuti

a comunicare al momento della richiesta di Switch, risulti sussistere in relazione al/ai PdP oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi:

- 1) il PdP risulti chiuso a seguito di intervento di sospensione della Fornitura per morosità;
- 2) il PdP sia oggetto di richiesta di un indennizzo in corso;
- 3) il PdP provenga dai servizi di ultima istanza;
- 4) il PdP sia oggetto di un intervento di sospensione della Fornitura per morosità ancora in corso, oppure il PdP lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso;
- 5) il PdP risulti non accessibile (limitatamente alla Fornitura di gas).

Nel caso in cui Colsam Energie S.r.l. eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore elettrico e/o Distributore gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, Colsam Energie S.r.l. si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della Fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti di Colsam Energie S.r.l..

Art. 5 Dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica: mandati del cliente

Il Cliente conferisce altresì il mandato per la gestione del Contratto di connessione dei POD e dei PDR (ovvero di attività quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.); contestualmente il Cliente conferisce a Colsam Energie anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle Condizioni Tecniche del suddetto Contratto di trasporto.

Colsam Energie S.r.l. dichiara di aver demandato tutte le attività relative alla stipula dei contratti di dispacciamento, trasporto e connessione, come di seguito specificato, ad un soggetto terzo, definito "Vettore".

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce, tramite Colsam Energie S.r.l., mandato senza rappresentanza e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 del CC:

- a. al Vettore per la stipula del contratto di trasporto dell'energia nei punti di prelievo oggetto del Contratto e tramite Colsam Energie S.r.l. si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti;
- b. al Vettore per la stipula del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto è noto al Cliente in ogni sua parte e clausola, per averne preso visione.
- c. al Vettore, tramite Colsam Energie S.r.l., mandato senza rappresentanza per la gestione, per conto del Cliente stesso, del servizio di connessione, in forza del quale le relative prestazioni del distributore locale dovranno essere richieste dal Cliente a Colsam Energie S.r.l.. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni sopra indicate le seguenti: a) disattivazione della Fornitura su richiesta del cliente finale, b) Voltura e Subentro, c) variazione di potenza di un POD già attivo, d) verifica del corretto funzionamento del Contatore elettrico. In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore competente, avvalendosi di Colsam Energie S.r.l. per l'inoltrare della richiesta. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.
- d. mandato al Vettore per la stipula del contratto di dispacciamento con TERNA (in allegato al Codice di Rete, reperibile sul sito www.terna.it), è consultabile lo schema di Contratto di dispacciamento per punti di prelievo).

L'erogazione del pubblico servizio di Trasporto è regolamentata dall'ARERA ai sensi Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).

I corrispettivi per il servizio di Trasporto sono stabiliti periodicamente dall'ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente.

Il Cliente si impegna a rispettare quanto di propria competenza è previsto nel contratto di Trasporto, che il Vettore dovrà stipulare con il Distributore territorialmente competente.

Il Vettore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio ed a sottoscrivere in proprio nome e per conto del Cliente il contratto di Trasporto con il locale Distributore.

I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla Delibera 111/06 e, come riportati nelle CTE, sono posti a carico del Cliente.

Il Vettore, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l'estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di Fornitura, indette da TERNA o da altri organi competenti, relativamente al periodo di pertinenza della Fornitura.

Qualora ritenuto necessario dal Vettore il Cliente sarà tenuto a rilasciare a Colsam Energie S.r.l. apposito mandato gratuito in forma scritta a favore del Vettore stesso, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate.

Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale, in forza del Contratto per il servizio di connessione, sarà a carico del Cliente e verrà a questo addebitato da Colsam Energie S.r.l. nella prima fattura utile, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuto a Colsam Energie S.r.l. per ciascuna prestazione, nella misura indicata nel successivo art. 8.

I servizi di Trasporto cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del presente Contratto. I mandati di cui al presente articolo vengono assunti dal Vettore, per tramite di Colsam Energie S.r.l., a titolo gratuito.

Art. 6 Sicurezza degli impianti gas ed energia elettrica

6.1 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Colsam Energie S.r.l. rende disponibili sul sito web le informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla delibera 40/04.

6.2 Assicurazione clienti finali. Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/16/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito ARERA. In caso di sinistro, è sufficiente richiedere a Colsam Energie S.r.l. o scaricare dal sito del Comitato Italiano Gas ("Cig") (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso, all'indirizzo indicato nel modulo.

Art. 7 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il gas

L'accettazione della Proposta, da parte di Colsam Energie S.r.l., è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni di sua pertinenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Colsam Energie S.r.l. per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso della vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 CC, senza che possa essere posto a carico di Colsam Energie S.r.l. alcun onere.

Art. 8 Condizioni economiche della fornitura

8.1 A fronte della Fornitura, il Cliente corrisponderà a Colsam Energie S.r.l. quanto previsto nelle CTE, unitamente agli ulteriori corrispettivi qui di seguito riportati.

Le CTE prevalgono sulle presenti CGF, ove discordanti.

A fronte della fornitura Colsam Energie S.r.l. emetterà fattura elettronica inviando, ai sensi della normativa vigente, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Secondo i dettami della Bolletta 2.0 le fatture saranno costituite dalla bolletta sintetica e dal dettaglio fattura che è disponibile al Cliente che ne faccia eventuale ed esplicita richiesta. Indipendentemente dalla scelta operata il dettaglio della fattura sarà sempre disponibile sul sito web ed in qualsiasi momento il Cliente può scegliere o revocare l'opzione di ricevere il dettaglio fattura unitamente alla bolletta sintetica.

Previa registrazione sul sito web la bolletta sintetica ed il dettaglio fattura sono presenti e consultabili in formato elettronico sul sito web www.colsamenergia.com.

Al Cliente domestico le fatture saranno inviate in formato cartaceo o elettronico all'indirizzo indicato a momento della sottoscrizione e sarà cura del Cliente informare prontamente Colsam Energie S.r.l. di eventuali variazioni circa lo stesso. Colsam Energie S.r.l. non risponderà in alcun modo del mancato recapito della fattura dovuto ad omesse o tardive variazioni del recapito da parte del Cliente.

Qualora Colsam Energie S.r.l. dovesse corrispondere oneri derivanti da progressiva morosità del Cliente finale (Cmor) e relativi all'applicazione del Testo Integrato del Sistema Indennitario (TISIND), addebiterà al Cliente tali oneri con la prima fattura utile.

Quanto fatturato sarà da ritenersi al netto delle imposte erariali ed addizionali, nonché dell'Iva e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla Fornitura. Gli oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed opportunamente dettagliati in fattura, secondo la normativa in vigore al momento dell'emissione.

8.2 Corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasporto.

Sono a carico del Cliente i corrispettivi stabiliti dall'ARERA per il gas naturale relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e stoccaggio, e per l'energia elettrica relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e dispacciamento oltre a qualunque onere aggiuntivo definito, anche in corso di periodo contrattuale, dalla normativa. Tali oneri sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche.

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA per i clienti del mercato di tutela della vulnerabilità e per la tipologia di PDR nel caso di gas naturale o di maggior tutela e per la tipologia dei POD nel caso di energia elettrica. Per la Fornitura di energia elettrica, il prezzo indicato nelle CTE si intende al netto delle perdite di rete, dei corrispettivi di Trasporto, dispacciamento, maggiorazioni A e componenti tariffarie UC, MCT pari all'importo determinato dall'ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero ed applicabili a ciascun tipo di punto di prelievo, pubblicate sul sito dell'ARERA o di qualsiasi altro organismo competente (come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Il Cliente si impegna a corrispondere a Colsam Energie S.r.l. qualsiasi onere richiesto dal Distributore gas e/o dal Distributore elettrico per le singole prestazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della Fornitura, Voltura e Subentro, variazione di potenza di una Fornitura già attiva) previste per il gas dal Testo Unico delle Disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas (TUDG – RTDG) e per l'energia elettrica dal Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione (TIC).

A titolo di rimborso del costo di gestione della pratica di tali interventi Colsam Energie S.r.l., previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni dei distributori, potrà addebitare un importo pari a 50 € ad eccezione delle richieste di cessazione della fornitura (disattivazione contatore elettrico o piombatura del contatore gas) per le quali l'importo sarà di 20 € e le richieste di aumento o diminuzione di potenza elettrica, modifica impianto elettrico per le quali l'importo sarà di 30 €.

Art. 9 Rilevazione dei consumi e fatturazione

Per la fornitura di gas naturale e per la fornitura di energia elettrica, le fatture di periodo sono emesse con frequenza mensile, nel rispetto della frequenza minima indicata dall'art. 4 del TIF ed i consumi rilevati saranno utilizzati ai fini della fatturazione secondo l'art. 5 del TIF. Colsam Energie S.r.l. attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore elettrico e/o gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine:

- a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- b) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore gas ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
- c) dati di misura stimati; in tal caso Colsam Energie S.r.l. ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato messo a disposizione dal Distributore, ovvero di effettuare una propria stima.

La lettura rilevata del Contatore gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdP con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdP da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo Aprile-Ottobre e uno in quello Novembre-Marzo; per PdP da 1.500 Smc e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo Novembre-Gennaio, uno in quello Febbraio-Aprile e uno in quello Maggio-Ottobre; per PdP superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Il Cliente si impegna a permettere agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore elettrico e/o gas. In caso di mancata lettura del Contatore elettrico e/o gas, Colsam Energie S.r.l. ne fornisce informazione al Cliente in fattura. Per i clienti con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i Clienti di energia elettrica trattati monorari, Colsam Energie S.r.l. indica in fattura la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima.

Il Cliente autorizza Colsam Energie S.r.l. a rilevare tramite proprio personale o personale di ditta esterna da essa incaricata, la lettura del Contatore gas presso il/ PdP ed a trasmettere il dato al Distributore in vece del Cliente manlevando Colsam Energie S.r.l. da qualunque responsabilità per tale attività.

L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Colsam Energie S.r.l. ed esplicitati in fattura.

L'autolettura validata dal Distributore elettrico e/o gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime di Colsam Energie S.r.l., in assenza di lettura rilevata del Distributore elettrico e/o gas.

Colsam Energie S.r.l. non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo ai sensi dell'art. 7 del TIF.

Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas e/o energia elettrica darà facoltà a Colsam Energie S.r.l., ai sensi dell'art. 1456 del CC, di risolvere il Contratto, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore elettrico e/o gas la verifica del relativo Contatore; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Colsam Energie S.r.l. al Distributore. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico del richiedente.

La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni; in caso di inesattezza della lettura, il Cliente può chiederne la rettifica. Colsam Energie S.r.l. darà in tal caso corso alla rettifica, secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico e/o gas, Colsam Energie S.r.l. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore elettrico e/o gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione del deposito cauzionale ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi.

Per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF.

Art. 10 Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento

10.1 Il Cliente è tenuto a pagare l'intero importo esposto in fattura entro il termine di scadenza ivi indicato, che non sarà comunque inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo a Colsam Energie S.r.l. con somme a qualsiasi titolo dovute da essa al Cliente.

Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di Colsam Energie S.r.l. tale credito, in caso di Contratto attivo, potrà essere riportato e compensato nella fattura successiva.

Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali e comunque attraverso ogni altra modalità messa a disposizione da Colsam Energie S.r.l. e riportata in bolletta. I costi e le commissioni legati alla transazione di pagamento sono a totale carico del Cliente.

In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di Colsam Energie S.r.l. e le fatture continueranno a essere inviate da Colsam Energie S.r.l. al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento entro i termini indicati in fattura, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo quanto previsto dall'art. 7.3 della Del. 153/2012/R/com neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebiti pagamenti, dovrà avvenire con esplicita dicitura "non trasferibile". Ad ogni modo, i predetti assegni verranno contabilizzati esclusivamente salvo buon fine.

Il pagamento rateale delle bollette è possibile solo per importi superiori a 100 € previa accettazione di Colsam Energie S.r.l. che per tale servizio addebiterà l'importo di 10 € oltre agli interessi sulla dilazione.

In caso di unica fattura per il gas e l'energia elettrica, in deroga al disposto degli artt. 1193-1195 CC, ogni pagamento parziale effettuato con modalità diverse da quelle eventualmente comunicate da Colsam Energie S.r.l., verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per il gas.

Per l'operazione bancaria richiesta, Colsam Energie S.r.l. addebiterà al Cliente l'importo di 12 € in caso di emissione di disposizioni di incasso presso banche estere e l'importo di 5 € in caso di bonifico effettuato dall'estero.

10.2 In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 7 punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l'interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell'inadempimento. Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.

Per l'operazione bancaria richiesta Colsam Energie S.r.l. addebiterà al Cliente l'importo di 5 € per gli effetti che la banca ritornerà insoluti e 11 € per il rimborso delle spese di sollecito del pagamento.

10.3 In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura, Colsam Energie S.r.l. avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte Colsam Energie S.r.l., e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l'invio dei documenti dai quali si evinca l'avenuto pagamento al numero fax 0342.210367 o all'indirizzo mail info@colsamenergie.com.

Colsam Energie S.r.l., senza dilazione né altro avviso potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida. Le spese relative all'azione di diffida, ivi compresi i costi per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, le spese legali giudiziali e stragiudiziali, gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare, le spese postali relative agli eventuali solleciti di pagamento della bolletta e l'eventuale risarcimento dei danni subiti da Colsam Energie S.r.l., saranno addebitate al Cliente.

Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Colsam Energie S.r.l. ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura.

Ai sensi dell'art. 1456 CC, decorsi 30 giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell'avenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, Colsam Energie S.r.l. potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore gas/elettrico la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o a rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e disaccoppiamento.

Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla citata sospensione della fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile) Colsam Energie S.r.l. avrà facoltà di richiedere l'interruzione della fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione); in tal caso i costi dell'intervento saranno a carico del Cliente ed il Contratto sarà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento da parte del Distributore.

La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a Colsam Energie S.r.l. dell'avenuto pagamento che consenta a Colsam Energie S.r.l. di inoltrare al Distributore la richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l'energia elettrica del TIQE.

Il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della Fornitura di gas, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che Colsam Energie S.r.l. sosterrà per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di Colsam Energie S.r.l.

Per la riattivazione della fornitura, oltre ai costi richiesti dal Distributore elettrico o gas, Colsam Energie S.r.l. addebiterà al Cliente il diritto fisso di 50 € per il recupero dei costi di gestione della pratica di morosità.

Colsam Energie S.r.l. non sospenderà la Fornitura di Gas limitatamente ai seguenti casi:

- non sia stata effettuata da Colsam Energie S.r.l. la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
- il Cliente abbia comunicato a Colsam Energie S.r.l. l'avenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
- l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Colsam Energie S.r.l. e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- Colsam Energie S.r.l. non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anormale, ai sensi dell'art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell'art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.

Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di Gas ed Energia Elettrica la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l'utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di Energia Elettrica e viceversa per l'utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di Gas.

Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura Colsam Energie S.r.l. avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.

Colsam Energie S.r.l. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

- 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.

In deroga a quanto sopra citato, Colsam Energie S.r.l. può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Gas e/o Energia Elettrica al Distributore gas e/o Distributore elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore gas e/o Contatore elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Colsam Energie S.r.l., nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore gas e/o Distributore elettrico, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE. Tutte le spese per la disattivazione e l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell'intervento del Distributore oltre al costo di gestione pratica come previsto dall'articolo 8 delle presenti CGF.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa

Oltre che in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole previste dalle presenti CGF, ai sensi dell'art.1456 CC Colsam Energie S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con una semplice dichiarazione da inviarsi al Cliente a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC, in caso di:

- mancato pagamento da parte del Cliente di due fatture anche non consecutive, intendendosi come mancato pagamento il superamento del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
- istanza di liquidazione, concordato preventivo – anche in continuità aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente nonché attivazione o domanda per attenuare una delle procedure previste dal D. Lgs. n. 14 e ss.mm.ii.;
- procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Cliente;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o segnalazione in Centrale Rischio;
- ricevimento da parte di Colsam Energie S.r.l. della comunicazione della compagnia bancaria, relativa alla segnalazione del venir meno (anche parziale) della copertura bancaria relativa al credito commerciale, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso;
- cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente;
- mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente;
- dichiarazioni false rilasciate dal Cliente nella documentazione contrattuale e nei relativi allegati;
- sopraggiungimento della sospensione per morosità di altro contratto di fornitura del Cliente con Colsam Energie S.r.l. o azienda controllata, partecipata o collegata a Colsam Energie S.r.l..

Nelle predette ipotesi, la risoluzione del Contratto opererà di diritto non appena Colsam Energie S.r.l. manifesterà espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, salvo il diritto di Colsam Energie S.r.l. al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell'esecuzione del Contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Cliente.

Art. 12 Garanzia dei pagamenti del cliente e cessione del credito

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto Colsam Energie S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, al Cliente il versamento di un deposito cauzionale quantificato come segue, salvo diverse disposizioni di ARERA, e che sarà addebitato nella prima fattura utile:

Per la Fornitura di Gas e/o Energia Elettrica al Cliente Domestico sarà calcolato un importo fino a € 5.000,00.

Per la Fornitura di Gas e/o Energia Elettrica al Cliente Non Domestico sarà calcolato un importo fino a € 100.000,00.

Colsam Energie S.r.l. si riserva di chiedere il versamento del deposito cauzionale, nei limiti sopra indicati e differenziati per Cliente Domestico e Non Domestico, indipendentemente dalla forma di pagamento associata al Contratto quando necessario a seguito della valutazione del profilo di rischio creditizio del Cliente o in presenza di pregressa situazione debitoria in altri rapporti contrattuali, vigenti o scaduti, verso Colsam Energie S.r.l. o di società da essa controllata, partecipata o collegata.

In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale richiesto, Colsam Energie non darà seguito all'attivazione della fornitura oppure, in caso di fornitura già attiva, potrà richiederne la sospensione al Distributore.

Colsam Energie S.r.l. si riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito cauzionale fino a concorrenza dei massimali sopra indicati, nel caso in cui nel corso della Fornitura si verificassero variazioni significative in merito al parametro di calcolo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportassero un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. ritardi nei pagamenti superiori a 30 giorni dalla scadenza, per due fatture anche non consecutive).

La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fideiussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate anche in corso di Fornitura ed i relativi costi sostenuti da Colsam Energie S.r.l. saranno radddebitati al Cliente.

L'attivazione da parte del Cliente della domiciliazione bancaria o postale non costituisce motivo di restituzione automatica del deposito cauzionale da parte di Colsam Energie S.r.l..

In caso di Voltura, Colsam Energie S.r.l. si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere un'adeguata garanzia per la Fornitura. Qualora il Cliente non presti la garanzia richiesta, Colsam Energie S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 CC, con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati e di rimettere il PDP al FUI.

Colsam Energie S.r.l. potrà, in alternativa, richiedere al Cliente la consegna, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto o dalla richiesta scritta, di una fideiussione bancaria a prima richiesta.

Tale garanzia dovrà essere prestata da primario istituto di credito di gradimento di Colsam Energie S.r.l., per tutta la durata della Fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e dovrà avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine Fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di Colsam Energie S.r.l. e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di proporre o perseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 CC. Qualora detto importo venga riscosso in tutto od in parte da Colsam Energie S.r.l., il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la fideiussione per l'intero ammontare. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione, in occasione di ogni proroga del Contratto, ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF.

Ai sensi dell'art. 1456 CC (clausola risolutiva espressa), il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Colsam Energie S.r.l., nel caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra.

Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito al Cliente, senza bisogno di sua specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla Fornitura di gas e/o di energia elettrica rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 10.

Colsam Energie S.r.l. si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 CC, senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione relativa all'avenuta cessione del credito, il Cliente avrà l'obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

Art. 13 Cambio del soggetto destinatario della Fornitura e variazioni anagrafiche e catastali

In caso di cessazione di attività o cessione ad altro soggetto dell'utilizzo del/dei PDP, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta a Colsam Energie S.r.l., almeno 30 (trenta) giorni prima della cessione e/o della cessazione dell'attività e/o della cessazione dell'utilizzo del PDP, con Raccomandata A.R. o tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.colsamenergie.com. Qualora il Cliente non provvedesse all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest'ultimo sarà ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Colsam Energie S.r.l. fatturerà.

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle informazioni anagrafiche e catastali contenute nella Proposta di contratto; l'impossibilità della trasmissione delle fatture dovuta a quanto sopra comporterà l'addebito al cliente dei relativi costi.

Art. 14 Diritto di recesso, cessazione della Fornitura. Penali per mancato rispetto dei tempi di recesso

Entrambe le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle forniture). Colsam Energie S.r.l. potrà recedere dal Contratto e senza alcun onere tramite comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 6 mesi inviato all'indirizzo del Cliente. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

L'esercizio da parte di Colsam Energie S.r.l. o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento del Contratto di cui al precedente art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Conformemente alla vigente normativa ARERA in caso di rifiuto di voltura sul PDP Colsam Energie S.r.l. potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

In caso di cambio fornitore, il Cliente sarà tenuto ad incaricare il nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al Venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore.

In alternativa il cliente finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. È cliente finale di grandi dimensioni il Cliente diverso dai soggetti definiti all'articolo 2.3, lettera a) e lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) e lettera d), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, del TIVG.

Il Cliente con consumi superiori a 200.000 Smc/anno ed il Cliente con almeno un PdP alimentato in media o alta o altissima tensione non potrà recedere per i primi dodici mesi di fornitura, decorsi i quali potrà recedere con un preavviso di 6 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Colsam Energie S.r.l..

Nel caso in cui il Cliente intenda inviare comunicazione di recesso al fine di cessare la fornitura di Gas e/o Energia Elettrica e/o Gas dovrà inviare la comunicazione scritta a: Colsam Energie S.r.l. Via Ventina 5, 23100 - Sondrio (SO), con Raccomandata A.R. o tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.colsamenergie.com. In questo specifico caso il preavviso decorrerà dalla data in cui Colsam Energie S.r.l. riceverà la comunicazione ed il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disattivazione dell'i PdP.

Nel caso della fornitura Gas di un punto non accessibile o parzialmente accessibile di cui il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto in relazione alla fornitura.

Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Colsam Energie S.r.l. comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata.

Art. 15 Variazione delle condizioni contrattuali

Eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, Colsam Energie S.r.l. si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di Fornitura, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi di Fornitura e le periodicità di fatturazione. Ai fini del Contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Colsam Energie S.r.l. per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali o per qualsivoglia causa di forza maggiore.

In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni saranno preannunciate al Cliente in forma scritta, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Colsam Energie S.r.l.. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a Colsam Energie S.r.l. entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione o diverso termine indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

Art. 16 Sospensione ed interruzione della Fornitura per cause non imputabili a Colsam Energie S.r.l., forza maggiore

In caso di lavori programmati sulla Condotta di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento al Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera AREGA 574/2013/R/Gas. In ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto.

La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore elettrico. Colsam Energie S.r.l. non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdP, salvo che detti problemi dipendano da fatti imputabili a Colsam Energie S.r.l.. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Colsam Energie S.r.l. si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Colsam Energie S.r.l. non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della Fornitura causati/e da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del trasportatore, salvo che la causa dell'inadempimento non sia imputabile a precedenti inadempienze di Colsam Energie S.r.l..

Art. 17 Importe

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Colsam Energie S.r.l. è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la Fornitura di Gas e di Energia Elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato.

Colsam Energie S.r.l. applicherà il trattamento fiscale sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare una specifica richiesta a Colsam Energie S.r.l.. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Colsam Energie S.r.l. con eccezione dei casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile.

In assenza di idonea richiesta e documentazione Colsam Energie S.r.l. applicherà:

- per il Gas, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale previsti per gli "usi civili";

- per l'Energia Elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata.

Il Cliente condonino o titolare di un PdP per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite nell'articolo 2.3 del TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a Colsam Energie S.r.l., entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Colsam Energie S.r.l. procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della Fornitura, Colsam Energie S.r.l. si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente a Colsam Energie S.r.l. l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva Colsam Energie S.r.l. da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Colsam Energie S.r.l. fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione, dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni

rimborso da Colsam Energie S.r.l. al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Colsam Energie S.r.l. ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Colsam Energie S.r.l. potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

Per le prestazioni di eventuali servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 18 Comunicazioni Anagrafe Tributaria

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente dichiara di aver ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali e la relativa nota informativa per la compilazione del modello stesso. Contestualmente si impegna a trasmettere tempestivamente il modello debitamente compilato e sottoscritto alla sede amministrativa di Colsam Energie S.r.l.. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà essere oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

Art. 19 Informazioni, comunicazioni e reclami

Il Cliente può rivolgersi a Colsam Energie S.r.l. per informazioni scrivendo a Colsam Energie S.r.l. Via Ventina, 5 - 23100 Sondrio, o per e-mail a richieste-reclami@colsamenergie.com, al numero di fax 0342.210367. Sul sito web è inoltre disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. Il modulo è inoltre disponibile presso gli uffici commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al Cliente.

È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Colsam Energie S.r.l. un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di Fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di Fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (Fornitura Gas, Energia Elettrica o entrambe) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data.

I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet, nonché al seguente recapito: Colsam Energie S.r.l., Gestione Reclami - Via Ventina 5, 23100, Sondrio (SO).

Il Cliente che dopo aver inviato il Reclamo ritenesse insoddisfacente la risposta o qualora siano trascorsi 40 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziari urgenti e cautelari. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile accedendo direttamente al sito web dell'ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

Art. 20 Clausola di riservatezza

Le parti s'impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l'esecuzione del Contratto o previo consenso scritto. Le Parti s'impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.

Art. 21 Legge applicabile e Foro competente

Al contratto si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Sondrio.

Art. 22 Cessione della posizione contrattuale da parte di Colsam Energie S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 CC, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Colsam Energie S.r.l. della propria posizione contrattuale a società da essa controllata, partecipata o collegata ai sensi dell'art. 2359 CC, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente, che concerna uno o più PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Colsam Energie S.r.l. per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Colsam Energie S.r.l., dopo richiesta scritta.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con riferimento ai dati personali delle parti (i "Dati personali") acquisiti in sede di negoziazione e conclusione del contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che: a) i Dati Personali saranno trattati con l'ausilio di mezzi manuali, elettronici, telematici e/o automatizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con l'interessato, nonché per finalità connesse agli obblighi rivestiti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, adempimenti delle incombenze amministrative, fiscali e contabili.

b) Previo consenso dell'interessato i Dati Personali potranno essere altresì trattati da Colsam Energie S.r.l. o attraverso società terze, per finalità connesse ad attività promozionali, commerciali, pubblicitarie, di marketing, di effettuazione di indagini di mercato e finalizzate all'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, nonché iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di Colsam Energie S.r.l., nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R. n. 178 del 7 settembre 2010 contenente il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali".

c) Il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale. Il trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR, è finalizzato all'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato e parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

d) I Dati Personali potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti, anche esterni, alla società controllante, alle società controllate, partecipate o collegate, che intervengono nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie per l'esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti o che intervengono per il controllo e l'ottimizzazione delle attività delle Parti o ad enti pubblici per le comunicazioni e gli adempimenti di legge, di regolamento, di normativa comunitaria.

e) Le Parti interessate hanno diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR), la loro rettifica (art. 16 GDPR), la loro cancellazione (art. 17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art. 18 GDPR), la notifica (art. 19 GDPR) ha altresì diritto di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR).

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente dichiara di aver ricevuto l'Informativa completa sul trattamento dei dati personali di Colsam Energie ("Informativa trattamento dati personali").

Colsam Energie S.r.l. garantisce che i dati del Cliente saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi. I dati nel loro complesso saranno conservati nella titolarità di Colsam Energie S.r.l. presso Colsam Energie S.r.l. Via Ventina 5, 23100 - Sondrio (SO). L'interessato potrà esercitare i diritti ad esso riconosciuti contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, presso Colsam Energie S.r.l. al Servizio Clienti al numero 0342.212174 oppure scrivendo a Colsam Energie S.r.l., Servizio Clienti, Via Ventina 5, 23100 - Sondrio (SO) o alla mail info@colsamenergie.com.

Art. 24 Servizi

Registrandosi all'Area Clienti del sito internet, il Cliente potrà consultare e gestire tutti i dati relativi alla propria Fornitura (gestione del contratto, guida alla fattura, consultazione della fattura in formato PDP); Servizio Clienti n. 0342.212174 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.